



CONAPO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 10 marzo 2020

Prot. 55/20

Al Ministro dell'Interno
Cons. Luciana LAMORGESE

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Salvatore MULAS

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Darco PELLAS

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: COVID-19 - Periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria equiparato al ricovero ospedaliero – sospensione attività istituti scolastici - richiesta misure straordinarie di tutela lavorativa e genitoriale del personale del CNVVF.

Sulla scorta del DL n. 3 del 3 marzo u.s. codesto Dipartimento ha emanato apposita nota ([DCRISUM prot. n. 15111 del 05/03/2020](#)) precisando, tra le altre cose, che **il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero**. Senza le dovute precisazioni, tale previsione rischia di essere interpretata come una normale assenza di malattia che concorre al limite massimo di 18 mesi per la conservazione del posto di lavoro, come previsto dall' [art. 15, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008](#) e che concorre al raggiungimento delle soglie di decurtazione stipendiale per malattia ai 9 e 12 mesi, come previsto dall' [art. 15, comma 6, del D.P.R. 7 maggio 2008](#).

Questa O.S. CONAPO, alla luce del carattere emergenziale che vede protagoniste le Autorità sanitarie, sollecita un provvedimento (o di chiarimento o di modifica) per ricomprendere dette assenze nel comma 7 del medesimo articolo 15, scomputandole dalle assenze che determinano raggiungimento dei limiti di decurtazione stipendiale e di licenziamento, come già chiesto nella [riunione del 7/3/2020](#).

Ciò si rende utile e necessario soprattutto per quei colleghi che avendo avuto la sfortuna di precedenti lunghe malattie ora si troverebbero a rimetterci retribuzione o a rischiare il posto di lavoro per la sommatoria delle assenze per Coronavirus.

Sulla scia poi della nota del Dipartimento ([DIPVVF n. 4605 del 05/03/2020](#)) e delle evidenti conseguenze sorte a seguito del D.P.C.M. del 4 marzo u.s. che ha previsto, tra le altre cose, la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, misura poi prorogata sino al 03/04/2020 dal [D.P.C.M. del 09/03/2020](#), questa O.S. CONAPO ritiene opportuna l'adozione di ogni possibile ulteriore misura a tutela del personale con figli minori e in specialmodo ove monogenitoriale o ove entrambi i coniugi lavorano. Tra esse, si ritiene necessario provvedere ad istituire (per legge se del caso) una licenza straordinaria (o congedi parentali) per gravi motivi nella misura necessaria a soddisfare eventuali gravi e indifferibili esigenze familiari connesse con la situazione di emergenza in atto, da ritenersi scomputato dal quantum delle licenze già previste dalle normative vigenti, così da assicurare anche al personale del CNVVF la possibilità di assistere, ove necessario, figli minori e familiari ammalati, come già avviene con la licenza straordinaria Militare.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi

